



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI PAOLA

**OCC DELL'ODCEC DI PAOLA**

Organismo iscritto al n° 67 sez. A del registro tenuto dal Ministero della Giustizia

**VADEMECUM GESTORI DELLA CRISI AGGIORNATO AL 29 OTTOBRE 2024**

- entro 5 giorni dal conferimento dell'incarico trasmette a mezzo Pec: 1) all'OCC la dichiarazione di accettazione e indipendenza; 2) all'Agente della Riscossione, agli Uffici Fiscali ed agli Enti Locali richiesta di attestazione del debito tributario accertato e degli eventuali accertamenti pendenti;
- contatta via email/pec/telefono il debitore (ed i suoi consulenti) comunicando l'avvio della Procedura e concordando la data per il primo incontro informativo per la consegna della documentazione che la legge richiede a pena di inammissibilità e/o improcedibilità e necessaria per svolgimento dell'incarico;
- ritira il fascicolo presso la sede dell'OCC;
- verifica la presenza dei requisiti iniziali per l'accesso alla Procedura: i) residenza consumatore o sede legale/effettiva impresa/professionista nella circoscrizione di competenza del Tribunale di Paola; ii) requisiti impresa minore; iii) no ricorso 5 anni precedenti a Procedure di Sovraindebitamento; iv) no beneficiario esdebitazione per altre 2 volte;
- richiede l'accesso alle banche dati di cui all'art. 65 comma 4 bis CC.II.;
- convoca il debitore, con il legale e l'advisor se presenti, al quale chiede, verbalizzando l'audizione:
  - a) composizione del nucleo familiare, conviventi e non, e stato civile;
  - b) reddito netto percepito nell'ultimo anno (anche in caso di reddito di cittadinanza/inclusione);
  - c) quantum e tempistica di liquidazione del fondo di trattamento fine rapporto/fondo pensione;
  - d) soggetti presenti nel nucleo familiare che percepiscono redditi e relativo quantum;
  - e) cause del sovraindebitamento;
  - f) nominativi e riferimenti (importi, email, pec) creditori e debitori;
  - g) elenco e descrizione dei beni mobili e immobili registrati di proprietà;
  - h) elenco e descrizione dei beni mobili di valore e pregio presenti nella residenza/sede legale;
  - i) fidejussioni/garanzie ricevute e rilasciate;
  - j) azioni recupero crediti promosse dai creditori;
  - k) donazioni a terzi o cessione di beni mobili e immobili negli ultimi 5 anni;
  - l) spese mensili sostenute dal nucleo familiari con relativa documentazione giustificativa;
  - m) garanti o finanziatori che apporteranno risorse alla Procedura (riferimenti e garanzie).
- chiede al debitore (qualora non allegata all'istanza) la consegna in sede di audizione di:
  - a) documento di identità e codice fiscale del debitore persona fisica e/o del legale rappresentante;
  - b) certificato di residenza storico, stato di famiglia e matrimonio (per verifica regime patrimoniale);
  - c) certificato dei carichi pendenti Agenzia delle Entrate Riscossione;
  - d) certificato pendenza cause civili e pendenza procedure esecutive immobiliari o mobiliari;
  - e) casellario giudiziale civile e penale;
  - f) modello ISEE;
  - g) contratti in essere (locazioni, polizze assicurative, utenze, etc);
  - h) finanziamenti in essere e estinti (contratti, mutui, piani ammortamento, cessione quinto, etc);



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI PAOLA

**OCC DELL'ODCEC DI PAOLA**

Organismo iscritto al n° 67 sez. A del registro tenuto dal Ministero della Giustizia

- i) documentazione spese familiari: locazioni, condominiali, utenze, rette scolastiche, spese mediche;
  - j) estratti conti correnti/libretti postali o bancari, deposito titoli, polizze vita/assicurative ultimi 5anni;
  - k) atti di precetto, pignoramento e decreti ingiuntivi;
  - l) buste paga ultimi 6 mesi;
  - m) dichiarazioni dei redditi/CU ultimi 3 anni o dichiarazione delle ragioni per l'omessa presentazione;
  - n) visure: catastali e ipotecarie, camerale storica e attuale, pra storica e attuale;
  - o) perizie o valutazioni commerciali del valore di mercato degli immobili;
  - p) scritture contabili e fiscali obbligatorie ultimi 3 anni.
- Comunica al debitore quanto previsto dall'art. 19 del regolamento in termini di compensi spettanti all'OCC.
  - circolarizza a creditori e debitori la richiesta di precisazione di crediti e debiti;
  - esegue le visure con l'ausilio delle credenziali Spid del debitore o con rilascio di delega:
    - a) cassetto fiscale: estratti ruoli, carichi pendenti, dichiarazioni, atti, etc;
    - b) cassetto previdenziale inps e inail: debiti e carichi pendenti, atti, etc;
    - c) conservatoria dei RR.II.: visura catastale attuale e storica, ispezione ipotecaria;
    - d) registro imprese: visura camerale storica, protesti, presenza di partecipazioni;
    - e) pubblico registro automobilistico: visura storica e attuale;
    - f) Tribunale: cause in corso/estinte, protesti, procedure esecutive/sovraindebitamento, esdebitazioni, etc;
    - g) Comune: carichi pendenti, residenza, stato di famiglia e matrimonio;
    - h) crif, Banca d'Italia per centrale rischi e allarme (sito <https://www.modulorichiesta.crif.com/>).
  - verifica se i soggetti finanziatori hanno o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore sovraindebitato alla data di erogazione e per ogni finanziamento concesso (anche quelli estinti);
  - entro 60 giorni comunica al Referente se la Procedura può essere utilmente, o meno, proseguita;
  - sollecita il debitore alla consegna della documentazione/chiarimenti richiesti, ricordando la facoltà per l'OCC di risolvere di diritto il contratto in caso di mancata consegna ( art. 14 regolamento OCC);
  - predisporre la relazione attestativa/particolareggiata non oltre 120 giorni dall'accettazione dell'incarico o comunica al Referente le motivazioni per il mancato rispetto del termine;



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI  
CONTABILI DI PAOLA

**OCC DELL'ODCEC DI PAOLA**

Organismo iscritto al n° 67 sez. A del registro tenuto dal Ministero della Giustizia

- comunica al Referente importi dell'attivo, del passivo e delle somme che verranno destinate ai creditori. e sulla base delle attività, passività e somme destinate a favore dei creditori: a) determina il quantum del compenso e lo trasmette al Referente e al debitore per sua accettazione; b) inserisce il debito vs OCC nella relazione
- deposita in Tribunale il ricorso/domanda di accesso alla Procedura a firma del debitore e la relazione attestativa/particolareggiata (che ha recepito il compenso rideterminato spettante all'OCC);
- comunica al Referente l'avvenuto deposito in Tribunale del ricorso/domanda del debitore e della relazione attestativa/particolareggiata del Gestore;
- deposita il fascicolo completo, ricorso/domanda del debitore, la relazione attestativa/particolareggiata del Gestore e tutta la documentazione acquisita presso la segreteria dell'OCC;
- in caso di rigetto del Procedimento, contatta telefonicamente e a mezzo email il debitore ed il legale/advisor, sensibilizzandoli ad eseguire il versamento del compenso dovuto all'OCC (ridotto del 30% di quanto preventivato). In caso di mancato riscontro del debitore, comunica al Referente, in caso di positiva solvibilità del debitore, parere favorevole all'attivazione del recupero del credito a mezzo legale (in tal caso le spese legali e i relativi oneri saranno a carico dell'OCC e del Gestore con le medesime percentuali di ripartizione dei compensi).
- In caso di rinuncia spontanea al Procedimento, rammenta al sovraindebitato che non ha diritto alla ripetizione di quanto già versato all'OCC ( art. 19 regolamento OCC).

*Il Referente dell'OCC*  
Dott. Gianluca Cannata